

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la domanda di grazia del signor Giovanni Fiori

(del 22 aprile 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal signor *Giovanni Fiori*, cittadino italiano, nato a Borone-Nuoro (Sardegna) il 17 dicembre 1931, attualmente detenuto presso il Penitenziario di Lugano.

Il Fiori è stato condannato dalle Assise criminali di Mendrisio, siccome autore colpevole di mancato omicidio intenzionale, a due anni e mezzo di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Se le condizioni previste all'art. 38 CPS saranno ossequiate, il Fiori beneficerà della liberazione condizionale il prossimo 26 settembre 1964.

Il Fiori motiva la sua istanza di grazia (annesso 1) come segue: Nella sua qualità di tenente della Guardia della finanza egli verrà messo immediatamente in congedo non appena farà ritorno in Italia. Le sue possibilità di trovare un impiego sono in tali condizioni molto precarie: tuttavia grazie al costante interessamento dei suoi parenti egli potrebbe assumere un posto presso un'industria privata in Sardegna, posto che dovrebbe però essere occupato al più tardi *entro fine luglio 1964*. La sua scarcerazione anticipata risolverebbe il delicato problema della sua esistenza futura, motivo per cui fa appello alla comprensione di codesto Gran Consiglio.

La domanda di grazia è stata preavvisata negativamente dalle competenti Autorità penali chiamate a pronunciarsi (annessi 2 e 3).

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). Questa non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che annulli gli effetti di un giudizio penale emanato dall'Autorità competente: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere concessa soltanto in quei casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Nel presente caso a nostro giudizio tale provvedimento NON può essere concesso.

Non si può negare che abbia importanza per il Fiori il fatto di poter beneficiare di una liberazione anticipata e si deve pure ammettere che egli è persona incensurata, tenente della Guardia di finanza, e che solo circostanze particolari di carattere sentimentale, ampiamente descritte nella sentenza (annesso 4), lo hanno condotto avanti le Assise criminali. Tuttavia questi fatti non sono sufficienti per modificare la prassi finora seguita nell'esame di queste domande.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati